

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, SEGNANA, BUZIO, ZUGNO e FERRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1971

#### Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971

ONOREVOLI SENATORI. — L'avvenuta istituzione delle Regioni a statuto ordinario, la nuova impostazione del programma economico nazionale per il prossimo quinquennio ed i risultati finora conseguiti dall'intervento straordinario nelle zone del Centro-Nord pongono l'esigenza di una profonda ristrutturazione dell'azione pubblica in tali zone. Ciò richiede indubbiamente un certo lasso di tempo, in quanto si rende necessario individuare i nuovi criteri di intervento da definire con le Regioni interessate in relazione alle competenze specifiche previste dalla Costituzione.

Di conseguenza si viene a determinare una stasi negli interventi straordinari nelle zone in questione, aggravata dal fatto che con il 31 dicembre 1970 sono stati completamente impegnati ed esauriti i fondi messi a disposizione dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive integrazioni.

In effetti, il Governo, per evitare una dannosa paralisi degli interventi nelle zone di cui trattasi, ha iscritto nel fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 21.760 milioni per gli interventi nelle zone depresse del Centro-Nord, fondi che la mancanza di una legge di autorizzazione di spesa impedisce di utilizzare.

Pertanto, in attesa della definizione della nuova politica di intervento per le zone depresse del Centro-Nord nel quadro della

programmazione economica e d'intesa con le Regioni, appare opportuna una legge-ponte che, utilizzando gli stanziamenti iscritti nel fondo globale, renda possibile un loro tempestivo impiego per realizzare almeno le opere infrastrutturali di carattere più urgente nelle zone che le Regioni stesse indicheranno.

Gli stanziamenti saranno ripartiti fra le varie Regioni da parte del CIPE, sentita l'apposita Commissione consultiva interregionale; l'esecuzione delle opere, per esigenze di snellezza e rapidità, viene affidata direttamente agli enti locali competenti per legge.

Per quanto riguarda gli incentivi, restano in vigore le agevolazioni fiscali per le imprese artigiane, industriali e turistiche, ubicate nelle zone già dichiarate depresse in base alla citata legge n. 614, mentre per i finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali dovrà provvedere il Ministero dell'industria tramite la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, che, in virtù del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è stata di recente rifinanziata.

L'inquadramento dell'intervento nel sistema della programmazione economica nazionale comporta ovviamente l'esigenza di trasferire al CIPE le competenze del Comitato dei ministri per le zone depresse del Centro-Nord, che cessa conseguentemente la propria attività.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) le Regioni provvedono, nell'ambito dei rispettivi territori, all'indicazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse indicate all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614. L'esecuzione delle opere anzidette è affidata alle province, ai comuni e agli enti locali interessati.

La delimitazione delle zone depresse effettuata ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore limitatamente alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12 di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa.

Le attribuzioni del Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.

**Art. 2.**

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo è autorizzato — per l'anno 1971 — lo stanziamento di lire 21.760 milioni che sarà ripartito, fra le Regioni interessate, dal CIPE sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.